



**COMUNE DI MISANO ADRIATICO**  
**Provincia di Rimini**

**Regolamento per la disciplina del  
tributo per i servizi indivisibili  
(TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 03/09/2014**

**In vigore dal 1° gennaio 2014**

# Indice

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pag.</b>
1	Oggetto	3
2	Soggetto attivo	3
3	Presupposto impositivo	3
4	Soggetti passivi	3
5	Base imponibile	4
6	Definizione di abitazione principale e relative pertinenze	4
7	Assimilazioni all'abitazione principale	5
8	Aliquote	5
9	Detrazioni per abitazione principale	5
10	Riduzioni ed esenzioni	6
11	Dichiarazione	6
12	Versamenti	6
13	Rimborsi e compensazione	7
14	Attività di controllo e sanzioni	7
15	Istituti deflattivi del contenzioso	8
16	Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento	8
17	Riscossione coattiva	8
18	Clausola di adeguamento	8
19	Entrata in vigore del regolamento	9

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

## **Art. 6 – Definizione di abitazione principale e relative pertinenze**

1. Ai fini del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Le agevolazioni operano sulle pertinenze a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

## **Art. 7 – Assimilazioni all'abitazione principale**

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

a) l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **Art. 8 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera l'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento o aumentata fino al limite massimo previsto dalla legge con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività nonché alla tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Art. 9 – Detrazioni per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 8, il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di

applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

### **Art. 10 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 8, il Consiglio Comunale può, altresì, prevedere riduzioni ed esenzioni dal tributo.

### **Art. 11 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Qualora si verificano modificazioni che incidono sull'ammontare del tributo dovuto la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono tenuti a presentare, ciascuno, la relativa dichiarazione.

### **Art. 12 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il medesimo anno.

4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. La Giunta Comunale può stabilire il differimento dei termini di versamento, per situazioni particolari.

### **Art. 13 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Non si procede al rimborso quando l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12 euro.

4. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le specifiche disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 15 – Istituti deflattivi del contenzioso**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, si applica al tributo per i servizi indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 16 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Per la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento si applicano le specifiche disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 17 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 18 – Clausola di adeguamento**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.